

**Le novità del modello di dichiarazione annuale IVA2013**

a cura di Luca Caramaschi

Le novità inserite nel modello di dichiarazione IVA2013 relativo all'anno 2012 attengono per lo più a modifiche normative intervenute nel corso del 2012 quali, ad esempio, quelle inserite nel D.L. n.83/12 che:

- ➔ all'art.9 hanno modificato la disciplina delle operazioni riguardanti i fabbricati abitativi e strumentali contenute nei punti 8, 8-bis e 8-ter dell'art.10 del DPR n.633/72, rimodulando la disciplina di esenzione e imponibilità Iva, nonché, all'art.17 del medesimo decreto le ipotesi di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (o *reverse charge*);
- ➔ all'art.32-bis ha introdotto, con decorrenza 1° dicembre 2012, un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (c.d. regime "IVA per cassa" o *cash accounting*) in sostituzione del regime previgente di cui all'art.7 del D.L. n.185/08.

Un'altra significativa modifica, inserita nel quadro delle opzioni, è collegata al nuovo regime dei contribuenti minimi introdotta dall'art.27, D.L. n.98/11 e in vigore dal 1° gennaio 2012; trovano spazio, infatti, nel modello dichiarativo per il 2012 le opzioni per il regime ordinario da parte di coloro che da un lato, pur presentando i requisiti per essere "minimi", hanno deciso di adottare le ordinarie modalità di determinazione dell'Iva e dall'altro, di chi essendo stato minimo in base alla normativa previgente e non volendo applicare il regime fiscale agevolato previsto dal co.3 del citato art.27 intende applicare le ordinarie regole di determinazione e liquidazione dell'imposta.

Tali opzioni si rendono necessarie in quanto sia il nuovo regime dei contribuenti minimi (co.1 e 2, art.27, D.L. n.98/11) che il regime contabile agevolato degli ex minimi (co.3, art.27, D.L. n.98/11) rappresentano regimi "naturali" per i contribuenti interessati.

Ma la novità di maggior impatto "visivo", ancorché lo sia più dal punto di vista formale che sostanziale, è rappresentata dalla soppressione del quadro VR (introdotto appena lo scorso anno in sostituzione del separato modulo VR) e della implementazione dei dati in esso contenuti, direttamente del rigo VX4 del quadro VX del modello di dichiarazione IVA2013.

Va ulteriormente precisato che l'utilizzo del quadro VX al fine di indicare le informazioni necessarie alla richiesta di rimborso del credito Iva è riservato a coloro che presentano il modello di dichiarazione annuale in forma autonoma.

Per coloro che, invece, fanno ricorso alla presentazione della dichiarazione Iva in forma unificata (cioè redditi e Iva), le informazioni necessarie al rimborso dovranno essere riportate nella sezione III del quadro RX di UNICO, ancorché tale ultima soluzione risulterà poco praticata in quanto le esigenze del rimborso richiedono una tempistica accelerata di presentazione che solo la modalità autonoma può garantire.

Vediamo di fornire di seguito una descrizione sintetica delle modifiche che hanno interessato i diversi quadri che compongono il modello dichiarativo.

**Il quadro VE**

Nella **sezione 2 del quadro VE** è stato soppresso il rigo riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota 20% posto che l'attuale aliquota ordinaria è fissata nella misura del 21% per tutto il periodo d'imposta 2012.

Va, tuttavia, osservato che anche nel 2012 potrebbe essersi verificata l'emissione di note di variazione (sia in aumento che in diminuzione) tese a rettificare operazioni con la precedente aliquota e che quindi recano anch'esse l'aliquota nella misura del 20%. In relazione a tali operazioni e con riferimento alla loro esposizione in dichiarazione si ritiene, in assenza di esplicite indicazioni in tal senso contenute nelle istruzioni alla compilazione del modello dichiarativo, occorra far ricorso al rigo VE24 riservato alla indicazione delle variazioni e arrotondamenti d'imposta.

Occorre altresì segnalare che per effetto delle previsioni contenute nella Legge di stabilità 2013 (L. n.228/12) a partire dal prossimo 1° luglio 2013 l'aliquota ordinaria salirà ulteriormente dal 21 al 22% e, pertanto, occorrerà attendersi nel prossimo modello dichiarativo IVA2014 per l'anno 2013 un "adeguamento" del modello e delle istruzioni per tenere conto di tale modifica.

Nella **sezione 4 il rigo VE34 campo 5** è stato rinominato in "Cessione di fabbricati" per tenere conto delle modifiche apportate dall'art.9, D.L. n.83/12. A partire dal 26 giugno 2012, infatti, anche per gli immobili di civile abitazione (ceduti dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato tale immobile e che hanno ultimato i lavori da più di 5 anni) risulta possibile derogare all'esenzione esercitando l'opzione per il regime di imponibilità; in tale caso, laddove il soggetto acquirente non sia un privato, l'art.17, co.6, lett.a-bis) del DPR n.633/72, anch'esso novellato dal D.L. n.83/12, prevede l'applicazione dell'inversione contabile quale obbligatoria modalità di assolvimento dell'imposta che compete dunque al soggetto acquirente. Da qui la modifica alla denominazione del predetto rigo che nel modello dello scorso anno faceva unicamente riferimento ai fabbricati strumentali.

|   |                              |   |     |
|---|------------------------------|---|-----|
| Operazioni con applicazione del reverse charge    |                              | 1 | ,00 |
| Cessioni di rottami e altri materiali di recupero |                              | 2 | ,00 |
| Cessioni di oro e argento puro                    |                              | 3 | ,00 |
| VE34  | Subappalto nel settore edile | 4 | ,00 |
|   | Cessioni di fabbricati       | 5 | ,00 |
| Cessioni di telefoni cellulari                    |                              | 6 | ,00 |
| Cessioni di microprocessori                       |                              | 7 | ,00 |

Nel **rigo VE36** è stato introdotto il **campo 3** per tenere conto delle operazioni ad esigibilità differita ex art.32-bis, D.L. n.83/12 (nuovo regime "IVA per cassa"). Si tratta, come meglio preciseremo in seguito, di un regime che solo nel meccanismo di fondo sostituisce la precedente disciplina contemplata dall'art.7 del D.L. n.185/08, ora soppresso, ma che si qualifica per essere un vero e proprio regime che coinvolge tutte (o quasi) le operazioni sia attive che passive del contribuente. Per tale ragione, coloro che optano per tale regime devono provvedere ad effettuare un'esplicita opzione nel modello dichiarativo (si veda il successivo commento alle novità del quadro VO) che, nel caso specifico, vincola il contribuente alla sua applicazione per almeno un triennio (salvo i casi di fuoriuscita obbligatoria dal regime specificamente previste). Trattandosi di un regime che decorre dal 1° dicembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del conteggio del predetto triennio di obbligatoria permanenza, detto singolo mese di applicazione viene equiparato ad un anno: in pratica, il primo triennio si concluderà alla fine dell'anno 2014.

Si precisa, infine, che le operazioni evidenziate nel campo 3 rappresentano un "di cui" e, pertanto, le stesse andranno ricomprese, unitamente alle altre fattispecie di operazioni ad esigibilità differita (si segnala in proposito che il modello non richiede una distinta evidenziazione delle tradizionali operazioni ad esigibilità differita di cui all'ultimo comma dell'art.6 del DPR n.633/72), anche nel totale evidenziato al campo 1.

|   |                                       |   |     |
|---|---------------------------------------|---|-----|
| Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi |                                       | 1 | ,00 |
| VE36  | art. 7, decreto-legge n. 185/2008     | 2 | ,00 |
|   | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | 3 | ,00 |

Parallelamente a quanto avvenuto nel quadro VE per le operazioni attive, nella sezione 1 del quadro VF, riservato all'indicazione delle operazioni passive, è stato soppresso il rigo riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota 20%. Con riferimento a tale modifica, diverse sono le considerazioni da svolgere rispetto a quanto già detto in relazione alle operazioni attive: mentre in quella sede la "sopravvivenza" dell'aliquota del 20% ora soppressa era legata all'emissione di eventuali note di variazione, nelle operazioni passive potrebbe ravvisarsi la necessità di indicare nel presente modello dichiarativo operazioni assoggettate ad aliquota 20% che sono state correttamente registrate e fatte confluire nelle liquidazioni del 2012 pur essendo l'aliquota modificata dal 20 al 21% già dal 17 settembre 2011. Ciò è dovuto al fatto che in relazione alle operazioni passive l'esercizio del diritto alla detrazione, in base a quanto previsto dall'art.19, co.1 del DPR n.633/742, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto "ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo". Ciò significa che nella dichiarazione Iva relativa all'anno 2012 ben potrebbero esservi inserite, ai fini della detrazione, operazioni effettuate nell'anno 2010 e recanti l'aliquota in allora vigente e cioè il 20%. Anche in relazione all'esposizione di tali fatture nel modello dichiarativo non resta che affidarsi al rigo (VF22) dedicato alle variazioni ed agli arrotondamenti.

Nel **riga VF19**, inoltre, è stato introdotto il **campo 3** per tenere conto degli acquisti con imposta differita ex art.32-bis D.L. n.83/12 (nuovo regime "Iva per cassa"). Valgono anche qui le medesime considerazioni svolte in relazione alla evidenziazione delle operazioni attive: il campo 3, che rappresenta un "di cui" va ricompreso anche nel totale evidenziato nel campo 1.

|  |                                       |     |
|--|---------------------------------------|-----|
| VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi | 1                                     | ,00 |
| art. 7, decreto-legge n. 185/2008  | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 |     |
| 2  | 3                                     | ,00 |

Relativamente ai rigi dedicati alle operazioni interessate dal nuovo regime di "Iva per cassa" si nel quadro VE (operazioni attive) che nel quadro VF (operazioni passive) occorre in questa sede evidenziare e ribadire che l'art.8 del DM di attuazione datato 11/10/12 dispone la decorrenza di tale regime con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012. Nel presente modello dichiarativo IVA2013 troveranno quindi collocazione le operazioni di quei soggetti che hanno deciso già da subito di cogliere questa nuova opportunità. Detta anticipazione, rispetto all'applicazione "naturale" decorrente dall'inizio dell'anno pone una serie di questioni che meritano di essere evidenziate:

- la necessaria autorizzazione dagli organi comunitari;
- i problemi creati dalla decorrenza in corso d'anno.

L'Agenzia delle Entrate con la [C.M. n.44/E/12](#), dopo aver precisato che il procedimento di consultazione presso gli organi comunitari era ancora in corso alla data di emanazione del documento aveva affermato che qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell'Iva per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi. Attenzione, dunque, a verificare se, prima della presentazione del modello di dichiarazione IVA2013, le operazioni soggette al nuovo regime possono considerarsi "definitive" in quanto comunicato l'esito positivo del procedimento di consultazione.

La decorrenza in corso d'anno, inoltre, ha certamente creato problemi di gestione contabile in relazione alle prestazioni effettuate in data antecedente (fino al 30/11/12) che hanno trovato manifestazione finanziaria (incasso o pagamento) successivamente all'1/12/12. Queste operazioni, laddove abbiano già concorso alla liquidazione Iva in quanto fondata sul criterio di effettuazione dell'operazione, sono escluse dalla disciplina Iva per cassa secondo quanto previsto anche dal co.3 dell'art.6 del D.M. 11/10/12.

Ma occorre fare anche attenzione al caso del contribuente che ha deciso di applicare il nuovo regime di Iva per cassa a partire dal 1° dicembre 2012 avendo precedentemente optato per la liquidazione trimestrale dell'Iva. Sul punto la C.M. n.44/E/12 ha confermato l'adozione del nuovo regime anche per i "trimestrali" riconoscendo che:

*"Possono accedere al regime di cassa a partire da tale data anche i contribuenti che effettuano le liquidazioni periodiche con cadenza trimestrale, con esclusivo riferimento, naturalmente, alle operazioni effettuate nel mese di dicembre".*

Viene quindi legittimata una liquidazione "ibrida" dell'ultimo trimestre del 2012 (che come è noto avverrà direttamente nel modello di dichiarazione annuale IVA2013) nella quale saranno presenti sia operazioni (attive e passive) gestite secondo il criterio dell'esigibilità immediata e operazioni (attive passive) gestite secondo il criterio dell'esigibilità differita. Si tratta di aspetti che andranno attentamente considerati dai contribuenti in occasione dell'esposizione nel modello IVA2013 delle operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012 e assoggettate al nuovo regime.

Il **rigo VJ14** è stato rinominato in "Acquisti di fabbricati ai sensi art.17, co.6, lett.a-bis) del DPR n.633/72" per tenere conto delle modifiche apportate dall'art.9 del D.L. n.83/12. Anche qui, richiamando quanto detto a commento del quadro VE, a partire dal 26 giugno 2012 anche i soggetti passivi che acquistano un fabbricato di civile abitazione (e non solo, quindi, strumentale) in regime di imponibilità Iva a seguito di opzione dovranno essi stessi "assolvere" l'imposta mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge* e provvedere ad "integrare" la fattura ricevuta dal soggetto cedente. Detta fattura integrata della relativa imposta dovrà poi essere normalmente registrata nel quadro VF quale normale acquisto e al fine di assolvere l'imposta dovrà essere collocata nel quadro VJ, tipico quadro destinato ad accogliere tali tipologie di operazioni. Si precisa che l'evidenziazione di tali fatture integrate nel quadro VJ, in luogo del quadro VE, risponde all'esigenza di non far concorrere l'imponibile di tali operazioni alla formazione del volume d'affari non essendo le stesse operazioni attive ma solo una modalità per assolvere l'Iva a debito nei confronti dell'Erario (l'imposta evidenziata nel quadro VJ, infatti, confluirà, al pari di quella evidenziata nel quadro VE, nel quadro VL quale IVA a debito che concorre alla liquidazione dell'imposta annuale.

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| <b>VJ14</b> Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) | ,00 | ,00 |
|--|-----|-----|

### Il quadro VL

Nella **sezione 3 del rigo VL29** è stato introdotto il campo 3 per l'esposizione dei versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali (ad es. SISMA EMILIA).

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| <b>VL29</b> Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto         | ,00 |     |
| di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno | 2   | ,00 |
| di cui sospesi per eventi eccezionali   | 3   | ,00 |

Inoltre, il **rigo VL40** è stato rinominato in "Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito" al fine di evidenziare:

- i casi di utilizzo in compensazione del credito Iva in misura superiore a quello spettante;
- l'importo (esclusi gli interessi) ai fini del riversamento dello stesso credito.

Nel merito di tale ultima modifica si evidenzia che nel precedente modello di dichiarazione annuale Iva il predetto rigo faceva riferimento all'utilizzo in eccesso del credito oggetto della dichiarazione<sup>14</sup> mentre da quest'anno vanno indicati nel rigo VL40

<sup>14</sup> Si vedano in proposito le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.48 del 7/06/02, par.6.1.

tutti i versamenti effettuati a seguito di utilizzo in misura superiore a quella spettante (“indebite compensazioni”) anche di crediti relativi a periodi d’imposta precedenti.

VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito

.00

## Il quadro VO

Viene introdotto un **nuovo rigo VO15** nella sezione 1 per consentire ai contribuenti la comunicazione dell’opzione per il nuovo regime dell’Iva per cassa. Si osserva che, trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo regime non risulta presente la casella relativa alla “revoca” del predetto regime. Tale inserimento avverrà, evidentemente, con il prossimo modello dichiarativo.

VO15 REGIME IVA PER CASSA  
(art. 32-bis d.l. n. 83/2012)

Opzione 1

Nella sezione 3 sono previsti i **rigi VO33 e VO34** riservati a coloro che non avvalendosi del nuovo regime fiscale di vantaggio di cui all’art.27 del D.L. n.98/11 (minimi) hanno deciso di adottare, rispettivamente:

- il regime ordinario, pur in presenza dei requisiti per essere minimi di cui ai cc.1-2 art.27;
- il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime agevolato di cui al co.3, art.27.

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ

VO33 Determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1

Opzione 2

Opzione 1

Nel merito della compilazione della casella 1 del rigo VO33 si osserva che chi barra tale casella opta per “determinare l’Iva e redditi nei modi ordinari” e, quindi, se in luogo del regime di contabilità semplificata adotta la contabilità in regime ordinario dovrà barrare anche la casella VO20 mentre se adotta il nuovo regime dell’Iva per cassa dovrà barrare il nuovo rigo VO15.

Se, al contrario, tale soggetto rinuncia al regime fiscale di vantaggio ed opta per il regime contabile agevolato (art.27, co.3 del D.L. n.98/11) allora dovrà barrare solo la casella 2 del rigo VO33 e poi se adotta il nuovo regime dell’Iva per cassa opta il VO15.

Discorsi analoghi valgono per coloro che essendo in possesso dei requisiti dei vecchi minimi (e quindi ricadono nel regime contabile agevolato) decidono di optare per la determinazione dell’Iva secondo le modalità ordinarie procedendo alla barratura della casella del rigo VO34.

## Il quadro VX

Come già ricordato in premessa le novità relative alla richiesta a rimborso del credito Iva sono di natura prevalentemente formale (sul tema del rimborso e dei relativi adempimenti si rinvia ad altro pezzo pubblicato sulle pagine della presente rivista<sup>15</sup>). Il quadro VR, introdotto lo scorso anno in sostituzione del modulo VR, è stato velocemente soppresso in favore della istituzione di uno specifico rigo VX4 nel quadro VX (in presenza di unificazione della dichiarazione annuale, tali indicazioni sono state inserite nel quadro RX di UNICO).

Il **rigo VX4** di seguito riportato è stato dunque implementato per accogliere gli elementi necessari alla richiesta del credito a rimborso, e in particolare:

- l’importo da liquidazione mediante procedura semplificata;
- la causale del rimborso;
- il possesso dei requisiti per l’erogazione prioritaria del rimborso;

<sup>15</sup> M.Bana, “Rimborso del credito annuale Iva, novità in dichiarazione”, in La Circolare Tributaria n.3/13, pag.30 ss..

- l'attestazione della condizione di subappaltatore nel settore edile;
- l'attestazione delle condizioni per esonero dalla garanzia.

Come è agevole riscontrare dall'esame delle nuove indicazioni richieste, la semplificazione realizzata ha portato ad una "compressione" delle informazioni richieste nel modello stesso, rinviandole a quanto esplicitato nelle istruzioni alla compilazione.

Un esempio è rappresentato dalle indicazioni delle causali del rimborso che nel precedente quadro VR del modello di dichiarazione IVA2012 erano evidenziate al suo interno mentre nel rigo VX4 attuale sono da individuarsi attraverso uno specifico codice da individuarsi nell'elenco riportato nelle istruzioni e che di seguito di riporta:

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Codice 1</b>  | ➡ | cessazione attività (competenza Agenzia Entrate)  |
| <b>Codice 2</b>  | ➡ | aliquota media  |
| <b>Codice 3</b>  | ➡ | operazioni non imponibili superiori al 25% volume d'affari  |
| <b>Codice 4</b>  | ➡ | acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche   |
| <b>Codice 5</b>  | ➡ | prevalenza di operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (l'ammontare va riferito al momento della loro effettuazione ai sensi dell'art.6 del DPR n.633/72)  |
| <b>Codice 6</b>  | ➡ | condizioni di cui all'art.17, co.3 (soggetti con Rappresentante fiscale o soggetti con identificazione diretta)   |
| <b>Codice 7</b>  | ➡ | art.34, co.9 – esportazioni ed altre operazioni non imponibili fatte da imprenditori agricoli   |
| <b>Codice 8</b>  | ➡ | minore eccedenza detraibile del triennio  |
| <b>Codice 9</b>  | ➡ | coesistenza di più presupposti. Va utilizzato dai soggetti che possedendo il requisito di cui al codice 8), possiedono anche quello di cui al codice 4) sempreché l'importo relativo non sia già incluso nel minor credito richiesto a rimborso |
| <b>Codice 10</b> | ➡ | rimborso della minor eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva  |

### QUADRO VX MODELLO IVA2013

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso  ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata  ,00

Causale del rimborso  3

Contribuenti Subappaltatori  5

Contribuenti virtuosi  7

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso  4

Attestazione delle società e degli enti operativi  6

Importo erogabile senza garanzia  8  ,00

### QUADRO VR MODELLO IVA2012

| Causale del rimborso                        |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Art. 30, c. 2                               |   | Art. 30, c. 3                               |   |   | Art. 34, c. 9                               |  |
| Cessazione attività                         | lett. a)<br>Aliquota media                  | lett. b)<br>Operazioni non imponibili       | lett. c)<br>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca | lett. d)<br>Operazioni non soggette all'imposta | lett. e)<br>Condizione art. 17, 3° c.       | Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli |
| <input type="text"/> 1 <input type="text"/> | <input type="text"/> 2 <input type="text"/> | <input type="text"/> 3 <input type="text"/> | <input type="text"/> 4 <input type="text"/>                                 | <input type="text"/> 5 <input type="text"/>     | <input type="text"/> 6 <input type="text"/> | <input type="text"/> 7 <input type="text"/>                                      |

## Liquidazione Iva di gruppo

Per quanto riguarda le società controllanti e controllate l'ente o la società controllante è tenuto a presentare due prospetti riepilogativi del gruppo:

- prospetto riepilogativo Iva 26PR/13 compreso nella propria dichiarazione annuale Iva;
- prospetto delle liquidazioni periodiche Modello Iva 26LP/13, che deve essere presentato, nel periodo previsto per la presentazione della dichiarazione Iva (cioè, dal 1° febbraio al 30 settembre 2013), all'agente della riscossione competente, allegando copia del Prospetto Iva 26PR/13.

Inoltre, l'Agenzia precisa che al suddetto modello devono essere allegate le garanzie prestate dalle singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (per i rispettivi crediti compensati) e la garanzia prestata dalla controllante per l'eventuale eccedenza di credito di gruppo compensata.

## Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

Infine, per "Iva 74-bis", da utilizzare in caso di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la revisione riguarda solo per le istruzioni che si adeguano alla vigente normativa. Rimangono invariati, invece, modello e specifiche tecniche. Resta fermo l'obbligo di presentare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il modello "Iva 74-bis" esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore.

Seminario di 1 week-end a numero chiuso [disposizione a banchi]

# REVISIONE LEGALE DEI CONTI: COME FARLA

Dalla pianificazione del lavoro alla creazione delle carte di lavoro di verifiche delle principali voci di bilancio fino alla redazione del giudizio sul bilancio

Orario Venerdì 9.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30 | Sabato 9.30 – 13.00 / 14.00 – 16.30

|               |                    |                     |                |               |                  |
|---------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>MILANO</b> | Hotel Michelangelo | 22-23 febbraio 2013 | <b>BOLOGNA</b> | NH De La Gare | 01-02 marzo 2013 |
| <b>VERONA</b> | Hotel Holiday Inn  | 08-09 marzo 2013    |                |               |                  |

**QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE**  
**€ 400,00 + IVA 21%**  
Quote scontate per i possessori delle tessere Privilege Platinum, Gold e Blu

Per maggiori informazioni [Clicca qui](#)

 EUROCONFERENCE®

 SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE

Per maggiori informazioni sugli altri seminari Euroconference visita [www.euroconference.it](http://www.euroconference.it)